

**DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2  
N. 948/AV2 DEL 22/07/2016**

**Oggetto: TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO: SENTENZE N. 263/2014, N. 264/2014, N. 483/2015 – CORTE D'APPELLO DI ANCONA: SENTENZA N. 196/2015 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

**IL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

**VISTA** l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Recepire, al fine degli adempimenti conseguenti in favore della ricorrente **Dott.ssa G.M.**, la cui identità è specificata in atti per tutelarne la riservatezza, le **seguenti sentenze**:
  - a) **n. 483/2015** emessa dal Tribunale Civile di Ancona - sezione lavoro in parziale accoglimento del ricorso, nella causa civile iscritta al RG n. 1/2015 instauratasi tra la ricorrente e l'ASUR Marche corrispondendole, conseguentemente, la somma complessiva di **€ 31.132,76 al lordo della ritenuta di acconto** (calcolata sulla sorte, interessi e rivalutazione monetaria) suddivisa come di seguito specificato:
    - € 27.765,00 a titolo di trattamento di fine rapporto (da cui è stata decurtata dal Giudice la quota gravante sul lavoratore), sul quale, in ragione della natura risarcitoria riconosciuta alla sorte dalla sentenza de qua, si deve applicare esclusivamente la ritenuta d'acconto;
    - € 1.179,08 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, al lordo della ritenuta di acconto;
    - € 2.188,68 a titolo di spese legali (comprensivi degli oneri di legge);

- b) **n. 264/2014** emessa dal Tribunale Civile di Ancona – sezione lavoro in parziale accoglimento del ricorso, nella causa civile iscritta al RG n. 806/2012 instauratasi tra la ricorrente e l'ASUR Marche, relativamente alla cifra non corrisposta con determina DAV2 n. 1796 dell'1/12/2014 a titolo di rivalutazione monetaria calcolata sulla sorte, corrispondendo pertanto all'interessata **€ 14.590,79 al lordo della ritenuta d'acconto**;
- c) **n. 196/2015** pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona – sezione lavoro nelle cause civili iscritte ai nn. 661/2014 e 9/2015 che riforma parzialmente la sentenza di primo grado n. 491/14 corrispondendo, conseguentemente, all'interessata la somma complessiva di **€ 17.487,53 al lordo della ritenuta d'acconto** (calcolata sulla sorte) suddivisa come di seguito specificato:
- € 12.180,00 a titolo di sorte quale risarcimento del danno per le mensilità che sarebbero maturate da gennaio a maggio 2013 nell'ipotesi di regolare stipulazione del previsto contratto di collaborazione; su detto importo in ragione della natura risarcitoria riconosciuta alla sorte dalla sentenza de qua, si deve applicare esclusivamente la ritenuta d'acconto;
  - € 3.118,85 (compresi oneri accessori) a titolo di spese legali per il primo grado;
  - € 2.188,68 (compresi oneri accessori) a titolo di spese legali del grado di appello;
3. Ricepire, al fine degli adempimenti conseguenti in favore del ricorrente **Dott. G.M.K.** la cui identità è specificata in atti per tutelarne la riservatezza, le **seguenti sentenze**:
- a) **n. 263/2014** pronunciata dal Tribunale Civile di Ancona – sezione lavoro in parziale accoglimento del ricorso, nella causa civile iscritta al RG n. 803/2012 instauratasi tra la ricorrente e l'ASUR Marche, relativamente alla cifra non corrisposta con determina DAV2 n. 1796 dell'1/12/2014 a titolo di rivalutazione monetaria calcolata sulla sorte, corrispondendo pertanto all'interessato **€ 9.257,10 al lordo della ritenuta di acconto**;
- b) **n. 196/2015** pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona – sezione lavoro nelle cause civili iscritte ai nn. 661/2014 e 9/2015 che riforma parzialmente la sentenza di primo grado n. 491/14 corrispondendo, conseguentemente, all'interessato i seguenti importi:
- **€ 12.180,00** a titolo di sorte quale risarcimento del danno per le mensilità che sarebbero maturate da gennaio a maggio 2013 nell'ipotesi di regolare stipulazione del previsto contratto di collaborazione; su detto importo in ragione della natura risarcitoria riconosciuta alla sorte dalla sentenza de qua, si deve applicare esclusivamente la ritenuta d'acconto;
  - mentre per quanto riguarda la spese legali, considerato che è già stato corrisposto l'importo di € 6.134,44, conformemente alla sentenza di primo grado poi riformata, e che la sentenza di appello ha condannato l'ASUR al pagamento della somma complessiva di € 5.307,53 per i due gradi di giudizio, si devono recuperare dall'interessato, a compensazione, € 826,91;
4. Ritenere superata, in quanto sostituita dalla presente per quanto disposto in merito ai precedenti punti 2. lett.c) e 3. lett. b), la determina DAV2 n. 425/2015 adottata al fine di ottemperare alla sentenza. N. 491/2915 che, peraltro, risulta non aver avuto esecuzione in ragione dell'impugnazione della sentenza medesima da parte dell'ASUR.
5. Dare atto che per gli importi di cui ai precedenti punti 2. lett. a), b) e c) e 3. lett. a) e b) esiste apposito accantonamento, sufficientemente capiente, nel conto economico **n. 0202030103** del Bilancio Economico del 2016 dell'ASUR – sezionale AV2.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mmi.i.
8. Trasmettere il presente atto all'U.O. Bilancio, per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
Ing. Maurizio Bevilacqua

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che i costi derivanti dall'adozione del presente atto sono coperti come specificato nel punto 5.

Servizio Controllo di Gestione  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 7 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE**

- 1) Nel 2015 veniva incardinata davanti al Tribunale Civile di Ancona – sezione Lavoro la causa iscritta al n. 1/2015 R.G.Lav. da parte della Dott.ssa G. M., la cui identità è specificata in atti per tutelarne la riservatezza, affinché il giudice riconoscesse il diritto della stessa a percepire il trattamento di fine rapporto in forza del rapporto di lavoro subordinato, riconosciuto tale da una precedente pronuncia giudiziale, a far data 1/3/1999 fino al 7/1/2013.

Con sentenza n. 483/2015 il Giudice del Lavoro si è pronunciato accogliendo parzialmente il ricorso di parte attrice riconoscendo sussistente il diritto della stessa a percepire il trattamento di fine rapporto, detratta la quota a carico del lavoratore. Nella stessa sono compensate per metà tra le parti le spese di lite, mentre la residua metà come liquidata nel dispositivo è posta a carico della convenuta. Le spese di CTU sono poste a carico per  $\frac{1}{4}$  del ricorrente e per  $\frac{3}{4}$  a carico di parte resistente, il cui importo complessivo è stato liquidato con successivo decreto del giudice n. 5474/2015 in € 1.200,00 oltre IVA e corrisposto al professionista con determina DAV2 n. 771 del 10/06/2016.

Col presente atto si recepisce la ridetta sentenza al fine di ottemperare, per la parte residua, a quanto nella stessa disposto liquidando e pagando alla Dott.ssa G. M. gli importi di seguito specificati:

- € 27.765,00 a titolo di trattamento di fine rapporto (da cui è stata decurtata dal Giudice la quota gravante sul lavoratore), sul quale, in ragione della natura risarcitoria riconosciuta alla sorte dalla sentenza de qua, si deve applicare esclusivamente la ritenuta d'acconto;
- € 1.179,08 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria al lordo della ritenuta d'acconto;
- € 2.188,68 a titolo di spese legali (comprensivi degli accessori di legge).

- 2) Nel 2012 l'ASUR Marche si costituiva in giudizio, davanti al Tribunale Civile di Ancona sezione Lavoro, per resistere nei ricorsi iscritti ai nn. 803/2012 e 806/2012 del ruolo generale, promossi rispettivamente dal Dott. G.M.K. e dal Dott. G.M., le cui identità sono documentate in atti, per ottenere il riconoscimento del rapporto di dipendenza con l'ASUR Marche *ab origine* della loro collaborazione in forza di contratti libero professionali. Inoltre i due medici chiedevano il riconoscimento di alcuni istituti connessi, nonché il risarcimento del danno morale.

Il suddetto Tribunale si è pronunciato nel 2014, rispettivamente, con le sentenze n. 263 e 264 che hanno parzialmente accolto le richieste dei ricorrenti e hanno condannato l'Amministrazione a pagargli le somme specificate nella parte dispositiva della presente determina, a titolo di differenze retributive, per il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra ciascun medico e l'Amministrazione *ab origine* e fino al dicembre 2012. Inoltre il Tribunale, per il parziale accoglimento del ricorso, ha disposto la compensazione per metà, tra le parti, delle spese di lite, condannando l'ASUR a rifondere ai medici la residua metà, come liquidata dal Giudice, in base al principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc.. Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono state poste per  $\frac{1}{4}$  a carico dei ricorrenti e per  $\frac{3}{4}$  a carico del resistente.

Con determina DAV2 n. 1796 dell'1/12/2014 si dava esecuzione alle due sentenze limitatamente alla sorte (differenze retributive) e agli interessi. Considerato il carattere risarcitorio assunto dalla condanna, l'avvocato delle controparti ha chiesto anche la rivalutazione monetaria, la cui applicazione sulle somme dovute è statuita espressamente nelle ridette sentenze e che, pertanto, si

provvede a corrispondere, con il presente provvedimento, nei seguenti importi:

- € 14.590,79, al lordo della ritenuta di acconto, alla Dott.ssa G.M;
- € 9.257,10, al lordo della ritenuta di acconto, al Dott. G.M.K.

- 3) Nel 2013 venivano incardinate davanti al Tribunale di Ancona – sezione Lavoro le causa iscritte al n. 677/13 e 680/13 RG Lavoro, successivamente riunite per connessione oggettiva, intentate dal Dott. G. M. e dal Dott. G. M. K. (le cui identità sono specificate in atti) contro l'ASUR Marche perché asserivano di essere stati illegittimamente dichiarati decaduti dalla possibilità di sottoscrizione di un contratto di lavoro con l'Amministrazione medesima per non essersi recati a firmare il relativo atto entro il termine assegnato. Conseguentemente chiedevano il risarcimento dei danni che tale presunta illegittima condotta della convenuta avrebbe loro causato.

Il Giudice del Lavoro si è pronunciato con sentenza n. 491/14 che ha accolto parzialmente le doglianze degli attori, condannando l'ASUR Marche a corrispondere al Dott. G.M.K la somma di € 31.200,00, a titolo di risarcimento danni, oltre gli interessi legali, mentre al Dott. M.G. l'importo di € 750,00 a titolo di compenso per i giorni effettivamente lavorati, oltre gli interessi legali. Le spese legali sono state compensate integralmente tra ASUR e il Dott. M.G., mentre l'Amministrazione è stata condannata a rifondere le spese di lite all'altro medico, Dott. G.M.K., nell'importo di € 4.275,00 oltre gli accessori di legge. Rispetto alle restanti pretese attoree, il ricorso è stato rigettato.

L'ASUR ha impugnato detta sentenza e la Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello proposto rispettivamente dall'ASUR in via principale e dalla dott.ssa G.M. in via incidentale, l'ha parzialmente riformata, con sentenza n. 196/2015, condannando l'ASUR Marche al pagamento in favore di entrambi i medici della somma di € 12.180,00 ciascuno a titolo di sorte quale risarcimento del danno per le mensilità che sarebbero maturate da gennaio a maggio 2013 nell'ipotesi di regolare stipulazione del previsto contratto di collaborazione, nonché a rimborsargli le spese legali del I grado di giudizio nella misura della metà (tenuto conto della compensazione operata dalla Corte) e quindi di € 3.118,85 (compresi oneri accessori) e le spese legali del grado di appello pari ad € 2.188,68 (compresi oneri accessori) per un importo complessivo di € 5.307,53.

A questo ultimo riguardo, considerato che in favore del Dott. G.M. K., conformemente alla sentenza n. 491/14, è già stato corrisposto direttamente ai suoi avvocati, in quanto dichiaratisi antistatari, l'importo di € 6.134,44 a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio, limitatamente al medico in questione dovranno essere recuperati, a compensazione, € 826,91.

Sull'importo riconosciuto a favore dei due medici a titolo di sorte, in ragione della natura risarcitoria attribuita dalla sentenza de qua, si deve applicare esclusivamente la ritenuta d'acconto.

Si ritiene superata, in quanto sostituita dalla presente per quanto disposto in merito al contenzioso di cui al punto 3) del documento istruttorio, la determina DAV2 n. 425/2015 adottata al fine di ottemperare alla sentenza. N. 491/2015 che, peraltro, risulta non aver avuto esecuzione in ragione dell'impugnazione della sentenza medesima da parte dell'ASUR.

A copertura dei costi derivanti dal pagamento delle suddette somme di cui ai punti 1), 2) e 3) esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio Economico del 2016 dell'ASUR – sezionale AV2, che presente sufficiente capienza.



Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della seguente

### DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Recepire, al fine degli adempimenti conseguenti in favore della ricorrente **Dott.ssa G.M.**, la cui identità è specificata in atti per tutelarne la riservatezza, le **seguenti sentenze**:
  - a) **n. 483/2015** emessa dal Tribunale Civile di Ancona - sezione lavoro in parziale accoglimento del ricorso, nella causa civile iscritta al RG n. 1/2015 instauratasi tra la ricorrente e l'ASUR Marche corrispondendole, conseguentemente, la somma complessiva di **€ 31.132,76 al lordo della ritenuta di acconto** (calcolata sulla sorte, interessi e rivalutazione monetaria) suddivisa come di seguito specificato:
    - € 27.765,00 a titolo di trattamento di fine rapporto (da cui è stata decurtata dal Giudice la quota gravante sul lavoratore), sul quale, in ragione della natura risarcitoria riconosciuta alla sorte dalla sentenza de qua, si deve applicare esclusivamente la ritenuta d'acconto;
    - € 1.179,08 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, al lordo della ritenuta di acconto;
    - € 2.188,68 a titolo di spese legali (comprensivi degli oneri di legge);
  - b) **n. 264/2014** emessa dal Tribunale Civile di Ancona – sezione lavoro in parziale accoglimento del ricorso, nella causa civile iscritta al RG n. 806/2012 instauratasi tra la ricorrente e l'ASUR Marche, relativamente alla cifra non corrisposta con determina DAV2 n. 1796 dell'1/12/2014 a titolo di rivalutazione monetaria calcolata sulla sorte, corrispondendo pertanto all'interessata **€ 14.590,79 al lordo della ritenuta d'acconto**;
  - c) **n. 196/2015** pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona – sezione lavoro nelle cause civili iscritte ai nn. 661/2014 e 9/2015 che riforma parzialmente la sentenza di primo grado n. 491/14 corrispondendo, conseguentemente, all'interessata la somma complessiva di **€ 17.487,53 al lordo della ritenuta d'acconto** (calcolata sulla sorte) suddivisa come di seguito specificato:
    - € 12.180,00 a titolo di sorte quale risarcimento del danno per le mensilità che sarebbero maturate da gennaio a maggio 2013 nell'ipotesi di regolare stipulazione del previsto contratto di collaborazione; su detto importo in ragione della natura risarcitoria riconosciuta alla sorte dalla sentenza de qua, si deve applicare esclusivamente la ritenuta d'acconto;
    - € 3.118,85 (compresi oneri accessori) a titolo di spese legali per il primo grado;
    - € 2.188,68 (compresi oneri accessori) a titolo di spese legali del grado di appello;
3. Recepire, al fine degli adempimenti conseguenti in favore del ricorrente **Dott. G.M.K.** la cui identità è specificata in atti per tutelarne la riservatezza, le **seguenti sentenze**:
  - a) **n. 263/2014** pronunciata dal Tribunale Civile di Ancona – sezione lavoro in parziale accoglimento del ricorso, nella causa civile iscritta al RG n. 803/2012 instauratasi tra la ricorrente e l'ASUR Marche, relativamente alla cifra non corrisposta con determina DAV2 n. 1796 dell'1/12/2014 a titolo di rivalutazione monetaria calcolata sulla sorte, corrispondendo pertanto all'interessato **€ 9.257,10 al lordo della ritenuta di acconto**;
  - b) **n. 196/2015** pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona – sezione lavoro nelle cause civili iscritte ai nn. 661/2014 e 9/2015 che riforma parzialmente la sentenza di primo grado n. 491/14 corrispondendo, conseguentemente, all'interessato i seguenti importi:

- **€ 12.180,00** a titolo di sorte quale risarcimento del danno per le mensilità che sarebbero maturate da gennaio a maggio 2013 nell'ipotesi di regolare stipulazione del previsto contratto di collaborazione; su detto importo in ragione della natura risarcitoria riconosciuta alla sorte dalla sentenza de qua, si deve applicare esclusivamente la ritenuta d'acconto;
  - mentre per quanto riguarda la spese legali, considerato che è già stato corrisposto l'importo di € 6.134,44, conformemente alla sentenza di primo grado poi riformata, e che la sentenza di appello ha condannato l'ASUR al pagamento della somma complessiva di € 5.307,53 per i due gradi di giudizio, si devono recuperare dall'interessato, a compensazione, € 826,91;
4. Ritenere superata, in quanto sostituita dalla presente per quanto disposto in merito ai precedenti punti 2. lett.c) e 3. lett. b), la determina DAV2 n. 425/2015 adottata al fine di ottemperare alla sentenza. N. 491/2915 che, peraltro, risulta non aver avuto esecuzione in ragione dell'impugnazione della sentenza medesima da parte dell'ASUR.
  5. Dare atto che per gli importi di cui ai precedenti punti 2. lett. a), b) e c) e 3. lett. a) e b) esiste apposito accantonamento, sufficientemente capiente, nel conto economico **n. 0202030103** del Bilancio Economico del 2016 dell'ASUR – sezionale AV2.
  6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
  7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mmi.i.
  8. Trasmettere il presente atto all'U.O. Bilancio, per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente  
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -**  
**N.N.**